Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 17 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1977, n. **192**.

Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi è consentita alle condizioni previste dalla presente legge.

Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. le disposizioni della presente legge possono essere estese ad altri invertebrati marini eduli.

Art. 2.

Le zone acquee marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi, e quelle utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate in:

1) approvate;
2) condizionate;
3) precluse.

Alla classificazione provvedono le regioni sulla base di una indagine, da disporre entro sei mesi e da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche delle acque marine, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro per la sanità di cui all'articolo 12.

Le zone acquee non ancora classificate devono considerarsi precluse.

I risultati dell'indagine dovranno tempestivamente essere trasmessi al Ministero della sanità ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 12. Il Ministero della sanità può disporre in qualsiasi momento ispezioni tecnico-sanitarie ed accertamenti microbiologici, biologici, chimici e fisici sulle acque del litorale nazionale.

Le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare approvate o condizionate per l'attivazione di impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, sono subordinate ad un ulteriore accertamento igienico-sanitario da parte delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali.

I privati cittadini, le cooperative, le società e gli enti che intendano intraprendere una attività relativa alla coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito in acque marine dei molluschi eduli lamellibranchi mediante la realizzazione di impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine, prima di chiedere la necessaria concessione alle competenti autorità marittime, devono inoltrare domanda scritta alla regione, per munirsi del nulla-osta sanitario relativo alla zona prescelta.

La domanda, oltre a tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giuridica che la promuove, deve contenere la precisa indicazione della zona che si intende utilizzare e deve essere corredata da una piantina planimetrica con il progetto di massima degli impianti che si vogliono realizzare.

L'esercizio dell'impianto viene autorizzato dalla regione, dopo che sia stata accertata dalle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali, la idoneità sotto l'aspetto igienico-sanitario degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

Le concessioni da parte della competente autorità marittima di cui al quinto comma sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 109, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La regione predispone la mappa delle acque marine classificate ai sensi del primo comma prospicienti al proprio litorale e la tiene aggiornata; a cura della regione la mappa è pubblicata e distribuita alle capitanerie di porto, agli uffici sanitari competenti, agli impianti di coltivazione e depurazione ed ai centri di raccolta, i quali la espongono al pubblico.

Copia delle mappe aggiornate va inviata al Ministero della sanità.

Chiunque esercita un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con gli eventuali obblighi e limitazioni imposti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni.

La pena di cui al precedente comma è raddoppiata per coloro che esercitano abusivamente un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in zone acquee condizionate o precluse.

Art. 3.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, si accerti che:

a) le zone acquee approvate e condizionate abbiano perduto i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici precedentemente accertati, la regione provvede a riclassificarle sulla base delle loro effettive condizioni igieniche dandone comunicazione al Ministero della sanità;

b) negli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati siano insorte cause di insalubrità, la regione prefigge al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, nel frattempo, la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

Nel caso di cui al precedente punto *b*), ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, o le cause di insalubrità non risultino eliminabili, la regione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, informandone l'autorità marittima.

Il provvedimento di revoca è definitivo.

Dopo tale provvedimento l'autorità marittima competente procede alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.

Nel caso di cui al precedente punto *b*), qualora si accerti che il concessionario era a conoscenza delle condizioni di insalubrità dell'impianto, si applicano le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8.

Ove lo richiedano particolari situazioni sanitarie, il Ministro per la sanità, con provvedimento motivato, vieta la raccolta, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

Art. 4.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti dalle zone acquee marine approvate, sedi di banchi o giacimenti naturali, e quelli provenienti dagli impianti ubicati in zone acquee approvate o condizionate regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 2, prima di essere destinati al consumo diretto, o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, devono essere preventivamente sottoposti negli impianti di depurazione:

a) al trattamento di risanamento, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie depurabili;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie non depurabili.

Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 5, potranno essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma, punto *b*).

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli provenienti da banchi o giacimenti naturali ubicati nelle zone acquee condizionate devono essere destinati, di norma, agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, o agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.

In particolari casi le autorità sanitarie competenti, sentito il Ministero della sanità, potranno consentire che i soli molluschi eduli depurabili di cui al precedente comma siano destinati al consumo diretto previo trattamento di risanamento negli impianti o stabilimenti di depurazione.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo e quarto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con le ammende, estinguibili in via amministrativa mediante oblazione, da lire 100 mila a lire 1 milione e da lire 200 mila a lire 2 milioni.

Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 5.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta è rilasciata dalla regione a mezzo delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali.

Presso le suddette autorità è tenuto, in appositi registri, l'elenco aggiornato degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta nonché degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Ai titolari degli impianti viene rilasciato un certificato di iscrizione riportante il numero di registrazione ed attestante la idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, degli impianti stessi.

Copia dell'elenco ed i relativi aggiornamenti devono essere inviati, a cura delle predette autorità, al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il Ministero della sanità, al fine di rendere più agevole il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi, pubblica ogni anno la lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta con il relativo numero di registrazione, comunicandone di volta in volta le variazioni agli organi incaricati della vigilanza.

Tale lista dovrà essere esposta in tutti gli esercizi di vendita di cui all'articolo 9, terzo comma.

Chiunque contravviene al disposto del precedente comma è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

Art. 6.

Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da un laureato iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che è responsabile insieme al titolare dell'autorizzazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'impianto, dell'efficacia del trattamento di depurazione e della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi trattati, devono essere dotati:

a) di un laboratorio, debitamente attrezzato per eseguire controlli microbiologici e chimici delle acque marine e dei molluschi eduli lamellibranchi durante le varie fasi di lavorazione del prodotto ed in particolare prima, durante e dopo il ciclo di depurazione. Tale laboratorio è diretto dal direttore dello stesso impianto o da altro laureato iscritto agli albi precedentemente indicati;

b) di un reparto attrezzato per la cernita, il lavaggio, il confezionamento e l'etichettaggio, nonché per eventuali particolari preparazioni;

c) di un reparto per uffici e servizi amministrativi, completamente separato, dove sarà tenuto, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico delle partite di molluschi depurati, nonché dei risultati degli esami di laboratorio effettuati;

d) di un idoneo impianto per lo smaltimento delle acque reflue dello stabilimento.

I centri di raccolta, diretti da un responsabile che risponde delle condizioni igienico-sanitarie degli stessi, devono essere dotati delle attrezzature previste alle lettere *b*) e *d*) e devono avere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, sul quale devono essere riportate anche le zone acquee di provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi.

Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo per gli impianti o stabilimenti di depurazione, nonché per i centri di raccolta è punito, rispettivamente, nel primo caso con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e nel secondo caso con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

Art. 7.

I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti di depurazione o nei centri di raccolta vengono sottoposti ai trattamenti previsti nei precedenti articoli 4 e 6 e alle eventuali operazioni richieste per la commercializzazione di alcune specie, nonché al confezionamento ed etichettaggio.

Le confezioni, opportunamente sigillate, devono contenere una sola specie di molluschi eduli lamellibranchi e riportare su apposite etichette inalterabili ed inamovibili, le seguenti indicazioni:

a) stabilimento di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;
b) specie di molluschi;
c) peso;
d) data di raccolta;
e) data di confezionamento.

I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti, e negli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, saranno sottoposti al trattamento conservativo previe idonee operazioni di cernita e lavaggio.

Chiunque contravviene al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

Art. 8.

La regione fa eseguire a cura delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali e dei locali laboratori provinciali di igiene e profilassi, o di altri laboratori all'uopo autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, periodici sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari con controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché di quelle utilizzate negli stabilimenti di depurazione per il risanamento dei molluschi eduli lamellibranchi.

La vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli stabilimenti di depurazione, sui centri di raccolta, sugli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine e sul trasporto, è esercitata dalla regione per mezzo delle autorità sanitarie mediche che possono avvalersi anche delle autorità sanitarie veterinarie; la vigilanza in sede di distribuzione è esercitata per mezzo delle autorità sanitarie veterinarie secondo le competenze previste dalle disposizioni di legge.

Nel caso in cui si accerti che lo stabilimento di depurazione o il centro di raccolta ha immesso al consumo molluschi insalubri, l'autorità sanitaria provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*). Il titolare dell'autorizzazione e il direttore dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'autorità sanitaria locale predispone inoltre le misure di controllo idonee ad accertare l'effettiva provenienza dei molluschi dalle zone marine di cui all'articolo 2.

Su richiesta di tale autorità, le capitanerie di porto, le guardie di finanza e gli agenti previsti dall'articolo 13 collaborano per gli adempimenti di cui al precedente comma.

Art. 9.

I molluschi eduli lamellibranchi confezionati e pronti per il consumo alimentare devono essere accompagnati, per il trasporto e la spedizione, da un'attestazione rilasciata dal direttore responsabile dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta dalla quale risultino le seguenti indicazioni:

a) impianto di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;
b) impianto di coltivazione o di deposito o specchi acquei di provenienza;
c) specie di molluschi eduli, quantità in peso, numero dei colli;
d) destinatario.

I molluschi eduli lamellibranchi possono essere ammessi al consumo alimentare unicamente nelle confezioni originali sigillate, munite di regolare etichetta.

La vendita all'ingrosso ed al minuto dei molluschi è consentita esclusivamente in depositi, mercati, esercizi o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11.

E' in ogni caso vietata la vendita ambulante di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, salvo quando venga effettuata nei locali o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11. E' anche vietato il rinfresco dei molluschi come pure ogni altra operazione che comunque possa, durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto; è altresì vietato il deposito in specchi acquei marini dei molluschi confezionati destinati al consumo.

Saranno rifiutate dagli uffici di accettazione dei servizi di trasporto pubblico le spedizioni di molluschi non conformi alle norme di cui al primo comma del presente articolo ed al secondo comma dell'articolo 7.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

Art. 10.

L'importazione di molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo diretto, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, è subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero della sanità, su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite dei competenti organi della regione alla quale il prodotto è destinato; tale autorizzazione è rilasciata solo a ditte che possono avvalersi, direttamente o indirettamente, di stabilimenti di depurazione autorizzati ai sensi della presente legge.

L'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi è subordinata alla presentazione di apposito documento sanitario rilasciato dall'autorità estera competente, dal quale risulti l'indicazione del bacino di coltivazione o di raccolta del prodotto e la dichiarazione che trattasi di bacino salubre, la data di raccolta e di spedizione, il numero dei colli sigillati, il peso, le specie di molluschi eduli e il destinatario.

Il certificato, vistato dall'autorità sanitaria di confine, dopo controllo favorevole, deve scortare i colli fino a destinazione.

I molluschi eduli lamellibranchi importati, per essere ammessi al consumo alimentare, devono essere sottoposti a procedimento di depurazione e relativi controlli, nonchè alle operazioni di cernita, lavaggio, etichettaggio e confezionamento secondo le norme della presente legge.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni cui debbono ottemperare le ditte per l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili.

Nel caso di convenzione bilaterale, il Ministero della sanità riconosce dopo accertamento la validità della depurazione effettuata nel Paese di origine.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 11.

La conservazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve avvenire in depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. I prodotti devono essere conservati esclusivamente in ambiente a temperatura controllata.

I locali adibiti alla conservazione dei prodotti di cui alla presente legge non possono essere destinati alla conservazione di altri alimenti e sostanze.

Il titolare del deposito deve tenere, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico dal quale risultino la provenienza, la data di arrivo del prodotto e gli estremi dell'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 9.

Chiunque intende esercitare la vendita diretta al consumatore dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'autorizzazione stessa viene rilasciata previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, il quale deve accertare l'idoneità dei locali e dei banchi, nonchè la sufficienza dei mezzi di conservazione, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

I locali o chioschi adibiti alla vendita devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere convenientemente arieggiati e mantenuti in perfetto stato di pulizia;

b) le pareti laterali, per un'altezza di metri 2, e i pavimenti devono essere rivestiti da materiale impermeabile e facilmente lavabile e non devono presentare soluzioni di continuità;

c) devono essere provvisti di un locale che funzioni da deposito e sia munito di impianto refrigerante atto ad assicurarvi una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

I banchi di deposizione devono essere:

1) costituiti od almeno ricoperti da materiale impermeabile e lavabile che non presenti soluzioni di continuità;

2) muniti di un dispositivo che metta la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento e da contatti o manipolazioni del pubblico;

3) muniti di impianto refrigerante che assicuri una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, può stabilire eventuali altri requisiti igienici dei predetti locali, chioschi e banchi di vendita.

Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

Art. 12.

Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

1) i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate, le metodiche, le modalità di prelievo dei campioni di acqua, la periodicità delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici di cui allo articolo 8; i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e le modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici al fine di renderle idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalità;

2) l'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili e le modalità del trattamento stesso;

3) le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli; gli eventuali dispositivi da utilizzare per la vendita diretta o per la somministrazione dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo alimentare allo stato crudo; le specie di molluschi che, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere vendute sgusciate o sfuse;

4) i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive destinazioni, le modalità del prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica, durante le varie fasi dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, e le metodiche di analisi.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana l'elenco delle acque precluse alla raccolta di molluschi eduli.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la sanità, sono determinate le modalità ed i periodi per lo sfruttamento

razionale dei banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e dei relativi decreti di esecuzione compete alle autorità sanitarie regionali che la esercitano in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità e, per quanto di competenza, dal Ministero della marina mercantile.

L'accertamento delle infrazioni alla presente legge ed alle disposizioni applicative da emanare con successivi decreti può essere altresì effettuato dalle guardie di finanza, dal personale delle capitanerie di porto e degli uffici di porto che riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 1235 del codice della navigazione, dagli agenti della sanità marittima, dai carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza e da ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè dalle guardie comunali.

Art. 14.

I molluschi eduli lamellibranchi se risultino provenienti da zone acquee precluse o da impianti non autorizzati ovvero risultino posti in vendita:

con requisiti microbiologici, biologici, chimici o fisici difformi da quelli prescritti dai decreti del Ministro per la sanità;

sottoposti a qualsiasi tipo di manipolazione che li renda insalubri o venduti sfusi o sgusciati, salvo i casi previsti dall'articolo 12, n. 3), ovvero in confezioni sprovviste di sigillo o di etichette;

morti o non vitali o non mantenuti alle temperature prescritte dai decreti del Ministro per la sanità;

sprovvisti di idonea protezione contro l'azione della polvere e degli agenti atmosferici;

devono essere sequestrati e distrutti in quanto dannosi od utilizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 15.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, è punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

Art. 16.

Nei casi in cui è previsto che l'ammenda sia estinguibile in via amministrativa mediante oblazione, si applica quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 17.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministero della sanità provvede ad erogare alle regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976.

I predetti stanziamenti saranno utilizzati dalle regioni nei limiti delle somme loro assegnate, anche per la concessione di provvidenze alle cooperative della pesca, agli enti e alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura, per gli scopi di cui al comma precedente; le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico avranno la preferenza rispetto agli altri soggetti.

La erogazione di tali provvidenze sarà regolata con legge regionale.

Ai fini del presente articolo le regioni presenteranno al Ministero della sanità i relativi progetti corredati da circostanziata relazione e da preventivo di spesa.

Art. 18.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla competenza dell'amministrazione marittima.

Art. 20.

Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità che non siano in contrasto con le norme della presente legge.

Norme finali e transitorie

Art. 21.

Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la legge 4 luglio 1929, n. 1315, è abrogata.

Art. 22.

Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati, già in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attività a condizione che entro il termine di due mesi presentino alla regione, tramite la competente autorità sanitaria, istanza di nuova autorizzazione.

Entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza la regione, mediante ispezioni, accerta l'idoneità dell'impianto, e, nel caso in cui quest'ultimo non risulti rispondente alle norme della presente legge, prefigge un congruo termine per l'adeguamento dello stesso, disponendo nel frattempo la sospensione dell'esercizio.

Nel caso in cui nel termine stabilito l'impianto non sia reso idoneo la regione revoca la precedente autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 23.

Gli impianti di refrigerazione dei locali, chioschi e banchi adibiti alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi possono, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere sostituiti con l'impiego di ghiaccio di acqua potabile e di ghiaccio di acqua marina salubre a condizione che il ghiaccio non venga a contatto diretto con i molluschi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — RUFFINI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1976, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 177, concernente la nomina, per il periodo 1976-80, del presidente e dei componenti il predetto consiglio di amministrazione;

Vista la lettera in data 31 marzo 1977, con la quale il prof. Pasquale Saraceno, a causa di pressanti, assorbenti impegni di lavoro, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di componente del ripetuto consiglio;

Attesa la necessità di sostituire il prof. Pasquale Saraceno in tale incarico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge n. 183 del 1976;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Gino Ceriani è nominato consigliere di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, in sostituzione del prof. Pasquale Saraceno, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1977
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 315

(5347)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1976.

Nomina della commissione speciale tecnico-amministrativa per l'accertamento delle cause della fuoriuscita di gas tossico dalla fabbrica ICMESA di Seveso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689;

Ravvisata la necessità di costituire una commissione speciale tecnico-amministrativa con il compito di accertare le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla fuoriuscita di gas tossico dalla fabbrica ICMESA di Seveso, nonchè di formulare proposte sulle misure e gli interventi, anche immediati, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, da adottare onde evitare il ripetersi del fenomeno;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una commissione speciale tecnico-amministrativa con i compiti di cui nelle premesse.

La commissione è presieduta dal dott. Nicola Ricciardi-Tenore, capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro e composta da:

Russo ing. Giuseppe, capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Catania;

Pappalardo dott. Giacinto, capo del servizio medico regionale del lavoro per la Liguria;

Cela dott. Giuseppantonio, ispettore superiore in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Roma;

Franciosi dott. Mauro, primo ispettore chimico in servizio presso l'ispettorato medico centrale del lavoro;

Pappalardo dott. Antonio, ispettore superiore in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Roma.

Art. 2.

La commissione presenta la relazione e le sue proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Il presidente della commissione ha facoltà di disporre dei servizi tecnici dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (E.N.P.I.) nonchè di quelli dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.).

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 9 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(5215)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Messina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.591

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.522
qualificati . . . . » 10.665
specializzati . . . . » 11.726

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4721)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Pescara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.651

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.234
qualificati . . . . » 11.261
specializzati . . . . » 12.311

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4720)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti:

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Cosenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.540

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.522
qualificati . . . . » 10.664
specializzati . . . . » 11.720

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4723)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Salerno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.463

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.681
qualificati . . . . » 10.719
specializzati . . . . » 11.723

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4718)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Asti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.582

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.364
qualificati . . . . » 11.500
specializzati . . . . » 12.550

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4717)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Como ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.219

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.303
qualificati . . . . » 11.474
specializzati . . . . » 12.583

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4722)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Genova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.032

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.284
qualificati . . . . » 11.545
specializzati . . . . » 12.720

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4739)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Livorno, ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.136

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.199
qualificati . . . . » 11.385
specializzati . . . . » 12.487

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4738)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Mantova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.556

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.570
qualificati . . . . » 11.030
specializzati . . . . » 12.438

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4737)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Padova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.519

salariati fissi:

comuni . . . . . . » 9.669
qualificati . . . . . » 10.784
specializzati . . . . » 12.206

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4736)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Parma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.308

salariati fissi:

comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 11.803
specializzati . . . . » 13.138

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4735)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Brindisi ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.472

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.855
qualificati . . . . » 10.743
specializzati . . . . » 11.690

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4734)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Bergamo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.099

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.561
qualificati . . . . » 10.595
specializzati . . . . » 11.752

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4664)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Alessandria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.101

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.892
qualificati . . . . » 11.040
specializzati . . . . » 12.109

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4675)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1975, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Brescia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 14.966

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.399
qualificati . . . . » 11.378
specializzati . . . . » 12.558

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4698)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Trieste ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.840

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.802
qualificati . . . . » 10.989
specializzati . . . . » 12.094

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4707)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Venezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.714

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.952
qualificati . . . . » 11.470
specializzati . . . . » 13.190

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4708)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Varese ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.376

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.807
qualificati . . . . » 11.053
specializzati . . . . » 12.162

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, la provincia di Reggio Emilia, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 563.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3718/M)

Autorizzazione al comune di Morimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Morimondo (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3736/M)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3708/M)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Lattarico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3719/M)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977, il comune di Modena, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.539.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3722/M)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Thiesi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.911.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3734/M)

Autorizzazione al comune di Lestizza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Lestizza (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3735/M)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Stagno Lombardo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3737/M)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Leverano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3738/M)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Latronico (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3739/M)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Ortacesus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3746/M)

Autorizzazione al comune di Malnate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Malnate (Varese), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.291.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3747/M)

Autorizzazione alla provincia di Lecce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, la provincia di Lecce, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 520.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3717/M)

Autorizzazione al comune di Lamon ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Lamon (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3709/M)

Autorizzazione al comune di San Biagio Saracinisco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di San Biagio Saracinisco (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3713/M)

Autorizzazione al comune di Mentana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977, il comune di Mentana (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 337.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3714/M)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977, il comune di Campodimele (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3715/M)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977, il comune di Atina (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3716/M)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Bianchi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3720/M)

Autorizzazione al comune di Bareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Bareggio (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.391.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3723/M)

Autorizzazione al comune di Odalengo Grande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Odalengo Grande (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3724/M)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Camporeale (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3725/M)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Carpino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3730/M)

Autorizzazione al comune di Silius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Silius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3731/M)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Ortueri (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3732/M)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Calvera (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3740/M)

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Bella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 141.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3741/M)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Mozzagrogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3742/M)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Penne (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 525.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3743/M)

Autorizzazione al comune di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Ripa Teatina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3745/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Chiaravalle (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 184.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3701/M)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.563.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3702/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3703/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Monte San Martino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.678.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3704/M)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Penna San Giovanni (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3705/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Fratta Todina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3706/M)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3707/M)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Guspini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3709/M)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Castelsardo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3710/M)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 78.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3711/M)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Birori (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3712/M)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Lauria (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 155.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3721/M)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Melissano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3726/M)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Noicattaro (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 121.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3727/M)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di Calimera (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3728/M)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1977, il comune di San Donato di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3729/M)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977, il comune di Molfetta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3733/M)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 maggio 1977, il comune di Venafro (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3744/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. (Avviso di rettifica).

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2860 della *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 23 aprile 1977.

(3699/M)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 2 febbraio 1977 dalla sig.ra Sborovaz Evelina ved. Lubiana nata a Verteneglio (Pola) il 6 gennaio 1916, residente a Trieste in via dei Moreri n. 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Borroni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione.

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Sborovaz Evelina ved. Lubiana è ridotto nella forma italiana di Borroni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 25 marzo 1977

Il prefetto: MOLINARI

(3697)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi, per esame-colloquio, nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria, riservati agli assistenti universitari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti stabiliti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che risultano complessivamente conferibili dodici posti mediante concorsi riservati agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del succitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esame-colloquio, nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria:

1) concorso a un posto di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) concorso a undici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Per l'ammissione a tali concorsi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano assistenti universitari ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349.

B) Abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

C) Siano forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di laurea in ingegneria civile (sezioni: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

D) Età non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora i candidati intendano partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovranno produrre due distinte istanze.

Nelle domande, redatte secondo lo schema allegato al presente decreto, gli interessati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) il nome e il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

4) di essere in possesso dei requisiti indicati alle lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) dell'art. 2 del presente bando di concorso;

5) il domicilio o recapito (con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso cui desiderano che siano inviate le eventuali comunicazioni;

6) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

La firma da apporre in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comporta l'esclusione dal concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesette indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicati nelle domande, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti.

I requisiti che diano titolo di preferenza e di precedenza nella nomina, posseduti dopo il termine utile per la presentazione delle domande o non espressamente dichiarati nelle domande medesime, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei dei concorsi.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nelle domande di partecipazione ai concorsi:

A) Stato di servizio, in bollo, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

B) Certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, in bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo.

C) Diploma originale del titolo di studio indicato alla lettera *C*) del precedente art. 2, o copia su carta legale, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, nonché diploma o certificato di abilitazione, in originale o copia degli stessi, in bollo, autenticata ai sensi del medesimo art. 20 della precitata legge n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) Certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche devono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) dell'art. 6 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'esame-colloquio, per ciascun concorso, verterà sulle materie di cui ai programmi di seguito riportati:

A) Concorso, per esame-colloquio, a un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

nozioni di termologia;
nozioni di termodinamica;
nozioni di elettrotecnica;
nozioni sugli impianti relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo e sui processi di fabbricazione;
criteri di valutazione degli impianti industriali; determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto tributario;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

B) Concorso, per esame-colloquio, a undici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva della amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Topografia:
nozioni di geodesia operativa: coordinate geografiche e geodetiche rettangolari - triangolazioni - livellazione trigonometrica e geometrica di alta precisione;
il rilievo topografico planimetrico ed altimetrico - rettifiche strumentali;
nozioni di fotogrammetria.

Costruzioni:
sollecitazioni semplici e composte;
strutture statisticamente determinate e strutture iperstatiche;
meccanica dei terreni e spinta delle terre;
sistemi di fondazione e muri di sostegno.

Estimo:
nozioni di economia applicata all'estimo;
criteri e metodi di stima;
stime agricole e forestali;
stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili;
stima delle aziende industriali.

Legislazione:
nozioni di diritto civile relative ai diritti reali ed alle obbligazioni;
elementi essenziali della legislazione urbanistica.

Art. 10.

Gli esami-colloquio si terranno in Roma, nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le dette prove saranno tenute.

Per essere ammessi a sostenere gli anzidetti esami-colloquio, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Le commissioni esaminatrici verranno nominate, ai sensi delle disposizioni in vigore, con successivi decreti ministeriali.

Per lo svolgimento degli esami-colloquio e per gli adempimenti ad essi inerenti, saranno osservate le disposizioni contenute nel testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Negli esami-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

In base alla suddetta votazione viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori dei rispettivi concorsi i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 13.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori dei concorsi e quelle dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreti del Ministro, immediatamente efficaci, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza del diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Ai medesimi verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 308

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 1500)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia di . . .) residente in . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al (1):

concorso, per esame-colloquio, a un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

concorso, per esame-colloquio, a undici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara: di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .; di essere in possesso della seguente anzianità di servizio . . . . (2) . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) Indicare il concorso cui il candidato intende partecipare. Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi, dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

(2) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(5182)

OSPEDALE «S. PIETRO IGNEO» DI FUCECCHIO

Concorso a tre posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(5235)

OSPEDALE «D. CAMBERLINGO» DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(5200)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(5240)

OSPEDALE « S. AGOSTINO » DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglione del Lago (Perugia).

(5196)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(5201)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI-VANDINI » DI ARGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(5237)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. SANTO » DI COSENZA

Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(5202)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(5248)

OSPEDALE « SS. PROSPERO E CATERINA » DI CAMOGLI

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camogli (Genova).

(5249)

OSPEDALE MANDAMENTALE « SS. CAPITANIO E GEROSA » DI LOVERE

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo).

(5250)

OSPEDALE « SS. MARIA ASSUNTA » DI LIVORNO FERRARIS

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Livorno Ferraris (Vercelli).

(5242)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(5191)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(5244)

OSPEDALE DI SILANDRO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Silandro (Bolzano).

(5245)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto di neurologia addetto al servizio di fisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(5246)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(5203)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(5204)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio di immunoematologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(5205)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(5206)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(5251)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(5193)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione autonoma di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione autonoma di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(5190)

OSPEDALE « S. MARIA DI COLLEMAGGIO » DI L'AQUILA

Concorso a due posti di assistente del reparto di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del reparto di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in L'Aquila.

(5195)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pronto soccorso;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(5236)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 giugno 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cassino (Frosinone).

(5189)

OSPEDALE « F. CAMPANA » DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca).

(5194)

OSPEDALE « SS. COSIMO E DAMIANO » DI PESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(5199)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo e due posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme contenute nella legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(5184)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(5185)

OSPEDALE CIVILE DI AURONZO DI CADORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Auronzo di Cadore (Belluno).

(5243)

OSPEDALE SANATORIALE « A. DUBINI » DI CALTANISSETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Caltanissetta.

(5186)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(5198)

OSPEDALE « P. MARINI » DI PETRITOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di analisi;

un posto di primario di anestesia;

un posto di aiuto ostetrico capo-sezione;

un posto di aiuto pediatra capo-sezione;

un posto di direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(5187)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(5192)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(5188)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e otto posti di assistente di anestesia e rianimazione II;

un posto di aiuto e due posti di assistente di neurologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(5258)

OSPEDALE « CASTELNUOVO » DI S. CATERINA VILLARMOSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

(5254)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia (con rapporto di lavoro a tempo pieno e la disponibilità dei medici assunti ad essere utilizzati presso altri enti ospedalieri o nei presidi sanitari del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(5197)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(5247)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1977, n. **1.**

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 14 aprile 1975, concernente l'istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 32, è commisurato ad una superficie massima investita a grano duro ed a colture foraggere di complessivi 15 Ha.

La presente norma è valida anche per le richieste sinora avanzate dagli aventi diritto ed in corso di definizione.

Art. 2.

A partire dall'annata agraria 1976-77, i parametri massimi relativi alle quantità e qualità di seme impiegato, nonché ai prezzi di acquisto dello stesso, verranno fissati annualmente dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione competente.

Il termine di presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 32, è fissato al 31 marzo di ciascuna annata agraria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 gennaio 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1977, n. **2.**

Disciplina dei servizi del settore provveditorato-economato-contratti ed appalti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Settore provveditorato-economato-contratti ed appalti

I servizi del settore provveditorato-economato-contratti ed appalti sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni

L'ufficio provveditorato-economato provvede:

alla ordinazione diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione regionale, nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge;

alla gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;

alla commissione ed all'acquisto di libri ed all'abbonamento a riviste e periodici;

alla gestione della cassa economale e dei magazzini;

alla gestione degli automezzi, in conformità dell'apposito regolamento;

alla gestione delle spese per riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonché delle spese condominiali;

alla custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;

alla accensione con idoneo istituto ed al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili ed immobili nonché contro i rischi eventualmente connessi con l'espletamento di particolari servizi;

alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spesa a carico del bilancio regionale, in conformità dell'apposito regolamento;

alla manutenzione e conservazione del patrimonio mobiliare;

alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell'amministrazione regionale;

alla sovrintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali;

alla alienazione dei beni mobili dichiarati fuori uso in dotazione degli uffici regionali;

alla razionale distribuzione dei mobili, macchine ed attrezzature varie costituenti l'arredamento degli uffici regionali, comunicando le variazioni al settore finanze-demanio e patrimonio;

alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici.

L'ufficio provveditorato-economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla giunta regionale nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Richiesta di fabbisogno

Qualsiasi fornitura, somministrazione o prestazione agli uffici dell'amministrazione regionale deve essere richiesta all'assessore competente.

La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta, per gli uffici centrali, dal coordinatore del settore e, per gli uffici periferici, dal coordinatore dell'ufficio e dovrà essere inoltrata tramite l'assessore al ramo col visto di questi.

Art. 4.

Esame ed evasione della richiesta

L'assessore competente può chiedere chiarimenti per la valutazione della effettiva ed attuale necessità della richiesta e può disporne il rinvio, motivandolo.

In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte dell'assessorato competente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo una scala di bisogni e di priorità della spesa.

All'ordinazione delle relative spese, l'ufficio provveditorato-economato provvede:

con ordinativo a firma del coordinatore dell'ufficio, vistato dal coordinatore del settore e dell'assessore competente, sino a L. 500.000;

con ordinativo a firma del coordinatore del settore, vistato dall'assessore competente, sino a L. 1.000.000.

Per le spese eccedenti i predetti limiti, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Il coordinatore dell'ufficio e del settore debbono ciascuno, per le spese di competenza, attestare sulle fatture la congruità dei prezzi.

Art. 5.

Dotazione di magazzino

Per il materiale di uso generale e ricorrente, l'ufficio provveditorato-economato provvede, presso gli uffici dell'amministrazione regionale, alla costituzione di congrue dotazioni di magazzino, per le ordinarie necessità.

A tal fine, esso predispone annualmente, sulla base dei consumi dei precedenti esercizi, un elenco del materiale necessario da sottoporre all'approvazione della giunta regionale che indicherà anche le modalità di acquisto.

Le forniture per i vari uffici devono effettuarsi possibilmente per tipi uniformi.

Art. 6.
Controlli e collaudi delle forniture

A fornitura avvenuta, l'ufficio provveditorato-economato accerta direttamente o per mezzo dell'ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarità o difetto riscontrato.

Per le forniture di particolare importanza e di speciale carattere tecnico merceologico, la giunta regionale può affidare il collaudo ad uno o più tecnici anche estranei all'amministrazione.

Art. 7.
Esame e controllo delle fatture

Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture all'ufficio provveditorato-economato, facendo riferimento alla relativa ordinazione.

Per ogni fattura ricevuta, il predetto ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

accerta se siano stati applicati i prezzi convenuti;

verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

L'ufficio propone la liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.

Art. 8.
Oggetti fragili e di facile consumo

A cura dell'ufficio provveditorato-economato, gli oggetti fragili e di facile consumo, devono essere annotati su appositi registri di carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.

Art. 9.
Stampati

E' istituito il «catalogo generale degli stampati» in uso presso gli uffici della amministrazione regionale. L'impianto e l'aggiornamento del catalogo sono curati dall'ufficio provveditorato-economato.

Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di nuovi stampati, o alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di cessazione d'uso di alcuni di essi, l'ufficio interessato deve darne notizia, avanzando le opportune proposte, all'assessore competente il quale adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Art. 10.
Schedario e catalogo di magazzino

Per gli oggetti costituenti le dotazioni di competenza dell'ufficio provveditorato-economato deve essere tenuto, a cura dell'ufficio stesso, un apposito schedario nel quale devono essere annotati per singole voci e in ordine cronologico:

il carico iniziale di magazzino;
le successive immissioni di materiale;
i prelevamenti;
le rimanenze risultanti di ciascuna operazione.

Alla fine di ogni anno si esegue l'inventario delle rimanenze.

Art. 11.
Tenuta dei magazzini e verifiche

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, affida a personale del livello non inferiore al 5° la responsabilità della conservazione e distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini istituiti presso gli uffici della amministrazione regionale.

La sorveglianza nei magazzini spetta al coordinatore dell'ufficio provveditorato-economato.

Il magazziniere, al quale è affidata la tenuta dei prescritti registri, deve curare che in qualsiasi momento possano agevolmente eseguirsi le verifiche di magazzino.

Dovranno in ogni caso eseguirsi verifiche trimestrali.

La verifica di magazzino, alla quale dovrà presenziare il responsabile del magazzino, è effettuata dal coordinatore del settore e dal coordinatore dell'ufficio provveditorato-economato.

Di ogni verifica si redige verbale, in quattro esemplari, che viene sottoscritto dagli intervenuti che ne avranno copia.

La quarta copia sarà rimessa all'assessore competente.

Art. 12.
Servizio cassa economale

E' istituito presso l'ufficio provveditorato-economato il servizio cassa per provvedere al pagamento delle spese, regolarmente ordinate, nei limiti e con le modalità della presente legge.

Il servizio cassa è affidato a funzionario appartenente al livello funzionale non inferiore al 6° che sarà nominato «cassiere centrale».

Può essere istituito presso gli uffici centrali e presso gli uffici periferici della giunta, su proposta dell'assessore competente, il «servizio economato e cassa» cui è preposto un dipendente appartenente a livello funzionale non inferiore al 5°, il quale è nominato «economo-cassiere».

Il conferimento dell'incarico di «cassiere centrale» e di «economo-cassiere», per una durata non superiore a cinque anni, avviene con decreto del presidente della giunta regionale.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'assessore competente.

Art. 13.
Fondo cassa per il cassiere centrale

All'inizio di ogni trimestre, con deliberazione della giunta regionale che ne determina anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al cassiere centrale per provvedere al pagamento:

a) delle spese per la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle relative tasse di circolazione, nonché della tassa di rinnovo delle patenti di guida dei conducenti;

b) delle spese di manutenzione, trasporto e riparazione dei mobili, arredi, macchine e locali d'ufficio;

c) delle spese postali e telegrafiche, di carta e valori bollati, di svincoli ferroviari e di trasporto di materiale, di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto dei libri e pubblicazioni;

d) delle altre spese per servizi di forniture varie attinenti al funzionamento degli uffici della giunta regionale e dei servizi da essi dipendenti, ordinate dall'ufficio provveditorato-economato a norma del precedente art. 2;

e) delle spese di rappresentanza della giunta regionale;

f) delle indennità di rimborso spese e di viaggio per missioni effettuate da amministratori regionali e personale dipendente, debitamente autorizzate;

g) delle altre spese che l'ufficio provveditorato-economato sia chiamato ad effettuare in base a nuovi compiti attribuitigli.

Il cassiere centrale effettua il pagamento delle spese surriferite e delle altre inerenti alle attribuzioni dell'ufficio provveditorato-economato se regolarmente ordinate nei termini di cui al precedente art. 4, nel limite massimo per singola spesa di lire 300.000, previa diretta autorizzazione su appositi buoni firmati dal coordinatore del settore. I buoni dei pagamenti effettuati verranno vistati, poi, per il riscontro contabile, dal coordinatore del settore ragioneria.

I rendiconti, corredati dai documenti giustificativi, dovranno essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione, per essere sottoposti all'approvazione della giunta regionale e di ciascun assessore nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14.
Fondo cassa per gli economi-cassieri

Il cassiere centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli uffici centrali e periferici della giunta, emette su autorizzazione del coordinatore dell'ufficio provveditorato-economato, convalidato dal coordinatore del settore e vistato dallo assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo, in favore degli economi-cassieri per provvedere esclusivamente al pagamento delle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 13.

All'ordinazione delle spese, nel limite massimo di L. 200.000 per singola spesa, provvede direttamente il coordinatore di settore, per i settori di competenza, e il coordinatore dell'ufficio periferico, ciascuno tramite il «servizio economato e cassa» rispettivamente centrale e periferico.

Gli economi-cassieri effettuano, quindi, il pagamento delle spese nel limite sopraindicato, previa autorizzazione su appositi buoni a firma degli stessi ordinatori, i quali devono attestare sulle fatture la congruità dei prezzi.

I pagamenti effettuati dagli economi-cassieri vanno vistati, per il riscontro contabile e per la legittimità della spesa, rispettivamente dal coordinatore del settore ragioneria e dal coordina-

tore del settore provveditorato-economato-contratti ed appalti ed il relativo rendiconto è trasmesso all'ufficio provveditorato-economato per il discarico e rimborso da parte del cassiere centrale.

I rendiconti degli economi-cassieri devono essere prodotti all'ufficio provveditorato-economato a scadenza trimestrale, ancorché l'anticipazione non sia esaurita in tempo più breve.

Il cassiere centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla giunta regionale per l'approvazione e rimborso ai sensi dell'art. 13, anche i rendiconti degli economi-cassieri.

Art. 15.

Cauzione gratuita del servizio

Il cassiere centrale e gli economi-cassieri sono esonerati dal presentare cauzione, ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240.

Nessuna indennità può essere loro corrisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Art. 16.

Pagamenti

I pagamenti in favore dei creditori con il fondo cassa economale vengono effettuati attraverso ordine a madre e figlia da emettersi con le modalità e prescrizioni indicate nei precedenti articoli 13 e 14. Gli ordini di pagamento devono indicare:

a) il capitolo di bilancio sul quale viene imputata la spesa con la relativa disponibilità;

b) la persona del creditore o di colui che è autorizzato a riscuotere e a dare quietanza, nel caso di società, e, se trattasi di mandato collettivo indivisibile, la persona autorizzata a riscuotere per tutti ed a quietanzare;

c) la causale del pagamento;

d) l'importo in cifre ed in lettere;

e) la data di pagamento;

f) la quietanza.

Art. 17.

Scritture

Il cassiere centrale e gli economi-cassieri devono tenere apposito giornale, nel quale registrare in rigoroso ordine cronologico, le anticipazioni, i pagamenti eseguiti ed i rimborsi ottenuti. Tali operazioni vanno annotate, inoltre, su apposito partitario distintamente per oggetto e stanziamento.

In base alle suddette registrazioni e previo riscontro delle giacenze, il cassiere centrale redige mensilmente un foglio di cassa, dal quale deve risultare la concordanza delle rimanenze effettive con quelle contabili.

Prima di essere posti in uso il giornale ed il partitario debbono essere vidimati dall'assessore al ramo, foglio per foglio, con l'attestazione finale, ad opera dello stesso assessore, del numero dei fogli vidimati.

Art. 18.

Responsabilità del cassiere centrale e degli economi-cassieri

Il cassiere-centrale e gli economi-cassieri sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. Essi devono custodire in casseforti i valori di qualsiasi natura, evitando, sotto la propria responsabilità, di tenere giacenti in esse somme diverse da quelle autorizzate, le quali devono comunque essere assicurate contro il furto e l'incendio.

Il cassiere centrale e gli economi-cassieri rispondono, inoltre, delle irregolarità dei pagamenti, della validità dei biglietti di banca e monete introitate, della identificabilità dei creditori e dei presentatori dei titoli e dei valori accolti, nonché della mancata conversione in numerario, di assegni, vaglia e simili in tempo utile. Fermo restando la responsabilità amministrativa e contabile, essi sono soggetti agli obblighi stabiliti dalle leggi civili a carico dei depositari.

Art. 19.

Verifiche di cassa

Il coordinatore del settore provveditorato-economato-contratti ed appalti, deve eseguire, oltre che a fine di ciascun trimestre ed ogni qualvolta sia ordinato dal presidente o dall'assessore competente, almeno una volta nel corso dello stesso trimestre, una verifica improvvisa alla cassa ed alle scritture del cassiere centrale, nonchè la verifica a chiusura di ogni esercizio finanziario. La verifica deve essere inoltre effettuata ad ogni passaggio di cassa dall'uno all'altro funzionario, sia a seguito di temporanea assenza a qualsiasi causa dovuta, sia a seguito di definitiva sostituzione, in presenza del subentrante.

Nel caso, per un qualunque motivo, di assenza dall'ufficio del suo titolare, è disposto un verbale di consistenza, alla presenza del subentrante e del coordinatore di settore, nonché del cassiere centrale.

La verifica, oltre che al denaro, deve estendersi a tutti i valori di altra specie di cui i cassieri siano consegnatari.

Alle verifiche alla cassa economale centrale, intervengono oltre il coordinatore del settore provveditorato-economato-contratti ed appalti, il cooordinatore del settore ragioneria ed il coordinatore dell'ufficio economato.

Alle verifiche alla cassa degli economi-cassieri intervengono il cassiere centrale che le esegue, il coordinatore dell'ufficio economato o un suo delegato.

Di ogni verifica è redatto processo verbale in tanti esemplari quanti sono gli intervenuti che ne ricevono copia; altra copia va comunque trasmessa alla ragioneria regionale ed alla segreteria della presidenza della giunta regionale.

Art. 20.

Degli economi-cassieri in particolare

Salvo che non sarà diversamente disciplinato con la legge sui servizi del settore finanze-demanio e patrimonio, gli economi-cassieri sono incaricati anche delle funzioni di consegnatari dei beni in dotazione agli uffici centrali e periferici della giunta ai quali sono preposti, e per tale incarico dipenderanno funzionalmente dal coordinatore dell'ufficio demanio e patrimonio.

Art. 21.

Mobili fuori uso

Gli oggetti divenuti inutili ed inservibili ed i mobilio degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale, non più necessari, sono alienati a cura dell'ufficio provveditorato-economato che deve redigere esauriente verbale di dichiarazione di fuori uso dei materiali da alienare.

La giunta regionale può deliberare la cessione gratuita dei materiali dichiarati fuori uso ad organizzazioni assistenziali.

Art. 22.

Attribuzioni

L'ufficio contratti-appalti provvede in materia di forniture, acquisti, alienazione, affitti, locazioni, o lavori riguardanti l'amministrazione centrale e periferica della Regione con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili o non derogate o modificate dalle disposizioni che verranno emanate con la legge sulla contabilità e sulla amministrazione del patrimonio regionale.

Restano salve le disposizioni della presente legge che, negli indicati limiti di spesa, attribuiscono all'ufficio provveditorato-economato la competenza in materia di urgenti e minute forniture per gli uffici regionali.

Art. 23.

Albo delle ditte

L'ufficio contratti-appalti deve compilare e tenere costantemente aggiornato l'albo delle ditte ritenute idonee, per capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture ed ai lavori occorrenti per il funzionamento degli uffici nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.

L'albo è formato in base alle domande presentate dalle ditte o per iniziativa dell'amministrazione, ed approvato dalla giunta, previo accertamento di idoneità effettuato dall'assessore competente.

Art. 24.

Capitolato d'oneri

Le forniture ed i lavori effettuati dall'ufficio contratti-appalti sono eseguiti, di regola, in base ad apposito capitolato d'oneri contenente i seguenti elementi:

a) oggetto della fornitura o lavori;

b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

c) ammontare presunto della spesa;

d) termini e luogo della consegna;

e) modalità di controllo e di collaudo;

f) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;

g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici quali ad esempio quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali (imballo, trasporto, montaggio e simili).

Gli schemi dei capitolati sia generali che speciali sono elaborati dall'ufficio contratti-appalti, sentito, ove occorra, il parere degli uffici tecnici regionali, ed approvati dalla giunta regionale.

Art. 25.
Modalità di appalto

Spetta alla giunta regionale deliberare preventivamente sulla forma di appalto da esperire, nel rispetto della normativa vigente.

Presiede alle gare l'assessore preposto al settore provveditorato-economato-contratti ed appalti, o un suo delegato, assistito dall'ufficiale rogante ed alla presenza di due testimoni.

Art. 26.
Ufficiale rogante

L'incarico di ufficiale rogante è affidato, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, al coordinatore dell'ufficio contratti-appalti o ad altro funzionario in servizio presso l'ufficio stesso appartenente a livello funzionale non inferiore al 6°.

L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti, per ogni effetto di legge, e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

Egli deve custodire i contratti ed i verbali di definitiva aggiudicazione aventi forza di contratto in fascicoli per ordine cronologico e tenere il repertorio.

L'ufficiale rogante deve curare, inoltre, la registrazione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti e ne è personalmente responsabile; a lui fanno carico le penalità di vario ordine previste in caso di mancata o tardiva registrazione.

Art. 27.
Stipulazione ed esecuzione dei contratti

Della tempestiva stipulazione dei contratti e della loro esecuzione e personalmente responsabile il coordinatore dell'ufficio contratti-appalti.

Art. 28.
Approvazione dei verbali e dei contratti

I verbali di aggiudicazione prima ed i contratti stipulati, nonché i verbali di aggiudicazione aventi forza di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili per l'aggiudicatario o altra parte contraente, lo saranno, invece, per l'amministrazione regionale dopo la ratifica della giunta regionale.

Detta condizione dovrà pertanto essere espressamente indicata negli avvisi d'asta, lettere d'invito, verbali di aggiudicazione e nei contratti.

Art. 29.
Spese contrattuali

Spetta all'ufficio contratti-appalti la gestione delle spese contrattuali a carico di terzi.

I versamenti ed i prelevamenti sul fondo delle spese contrattuali saranno eseguiti tramite la tesoreria regionale, nelle forme dovute, ad esclusiva richiesta dell'ufficiale rogante. Questi avrà cura, esaurite le formalità ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al depositante la distinta delle spese sostenute.

All'ufficiale rogante, per la sua funzione, non è dovuto alcun diritto contrattuale o indennità né a carico del bilancio regionale né a carico di terzi.

Art. 30.
Limite di applicazione

La presente legge non si applica al consiglio regionale e agli uffici da esso dipendenti, che godono dell'autonomia contabile a norma dell'art. 38 dello statuto e nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge statale 6 dicembre 1973, n. 853.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1977

ROTOLO

(1934)

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1977, n. 3.

Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica popolare (P.E.E.P.) e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia predispone un piano quinquennale di finanziamenti per consentire l'acquisizione delle aree ed edifici e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione in attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata-agevolata da parte delle cooperative edilizie.

Art. 2.

E' istituito il fondo regionale di rotazione per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ed edifici inclusi nei P.E.E.P. (piani di zona per l'edilizia economica e popolare) previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Il fondo è costituito da tutte le somme poste in bilancio dalla regione Puglia comunque stanziate o assegnate dalla amministrazione statale per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree incluse nei P.E.E.P.

Con il conto consuntivo la giunta regionale presenta al consiglio una relazione economica sulla gestione del fondo di rotazione.

Per il periodo 1976-80 la dotazione del fondo sarà di lire 4 miliardi annui per la somma complessiva di lire 20 miliardi nel quinquennio.

Art. 3.

I comuni o i consorzi di comuni, dotati di P.E.E.P. o di piani previsti dall'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, regolarmente approvati ai sensi di legge, possono richiedere la concessione di prestiti a valere sul fondo regionale di rotazione previsto dal precedente art. 2 per l'acquisizione delle aree ed edifici e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi.

Le somme concesse devono essere restituite al fondo, senza l'applicazione di interessi o oneri aggiuntivi, entro il tempo massimo di anni cinque dal provvedimento di concessione mediante rate semestrali e con inizio entro un anno dalla deliberazione comunale di assegnazione delle aree ai soggetti interessati.

Art. 4.

Per godere della concessione dei prestiti previsti dalla presente legge i comuni o i consorzi di comuni dovranno costituire appositi fondi comunali di rotazione per la gestione dei fondi, a qualunque titolo assegnati dalla Regione o dallo Stato al comune per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree o edifici inclusi nei P.E.E.P. o incassati dai comuni quale corrispettivo per la cessione delle aree e relativi oneri di urbanizzazione.

La gestione del fondo dovrà riferirsi anche a tutti i finanziamenti in conto capitale o interessi concessi al comune in attuazione di leggi statali o regionali per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di singole opere pubbliche previste nell'ambito dei P.E.E.P.

Art. 5.

Le amministrazioni provinciali sono delegate per l'istruttoria delle domande di prestito presentate dai comuni e loro consorzi, per la formulazione di una graduatoria di priorità

tenuto conto della situazione dei mutui e dei prestiti già concessi, delle localizzazioni di interventi di edilizia sovvenzionata o agevolata e dando la precedenza alle richieste per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie.

Tali domande dovranno essere presentate all'amministrazione provinciale competente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

a) deliberazione consiliare di costituzione del fondo comunale di rotazione;

b) decreto di approvazione del P.E.E.P. o dei piani previsti dall'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) deliberazione consiliare di adozione del piano pluriennale di attuazione;

d) relazione tecnica indicante l'estensione delle aree da espropriare e le opere di urbanizzazione da realizzare e contenente un preventivo sommario delle somme richieste;

e) attestato del sindaco contenente la situazione dettagliata degli eventuali mutui concessi in attuazione della legge 29 settembre 1964, n. 847 e degli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o, in mancanza, attestato di non aver mai goduto di detti mutui;

f) provvedimento di assegnazione delle aree per le quali si prevede l'acquisizione e l'urbanizzazione;

g) relazione economica approvata dal consiglio comunale sulla gestione del fondo di rotazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.

Entro il 15 maggio di ogni anno le amministrazioni provinciali trasmettono all'assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio le graduatorie da esse stabilite ai sensi dell'art. 5, unitamente a tutta la documentazione in loro possesso.

Il consiglio regionale, entro il successivo 30 giugno, approva il piano annuale di ripartizione tra le province delle somme del fondo di rotazione disponibili per la concessione dei prestiti.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale emette il provvedimento di concessione del prestito stabilendo le modalità per il relativo rimborso secondo i tempi previsti dal secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale dispone un'apertura di credito, presso il tesoriere regionale in favore dell'ente interessato; quest'ultimo è autorizzato ad emettere mandati di pagamento diretto sulla base delle ordinanze di pagamento delle indennità di esproprio e degli stati di avanzamento dei lavori.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può disporre la revoca totale o parziale del prestito se l'acquisizione delle aree o la consegna dei lavori non intervengano rispettivamente entro un anno o due anni dalla data del provvedimento di concessione.

Art. 8.

La giunta regionale, su richiesta dei comuni interessati e con bilanci deficitari, può autorizzare la prestazione di apposite fideiussioni sui mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti o altri enti per l'attuazione dei P.E.E.P.

Gli eventuali oneri per la prestazione delle fideiussioni faranno carico al fondo di rotazione di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 9.

Per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi sui mutui da contrarre dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa o a proprietà divisa per la realizzazione di alloggi in favore dei propri soci.

L'importo annuo disponibile risulta:

1) lire 2 miliardi per le cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi all'Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa;

2) lire 1 miliardo per le cooperative a proprietà divisa.

I contributi sono concessi direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinché i mutuatari non siano gravati, per interessi, diritti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari:

a) in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,50% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di cooperative con i requisiti statutari di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo;

b) in misura superiore al 4%, pari al 2% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di cooperative a proprietà divisa.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili nel termine massimo di 25 anni, devono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio nonchè dalle casse di risparmio convenzionate con il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 4, titolo 2°, della legge 1° novembre 1965, n. 1179, al costo effettivo vigente al momento della deliberazione del mutuo e fissato dal Ministero del tesoro per i mutui agevolati dallo Stato.

I mutui sono concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esproprio dell'area, gli oneri di urbanizzazione da corrispondere al comune, la realizzazione della costruzione inclusi gli oneri tecnici di progettazione.

Art. 10.

I mutui previsti dall'articolo precedente sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia della regione Puglia.

La garanzia diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso il terzo esperimento d'asta. In tal caso l'immobile è ceduto all'Istituto autonomo per le case popolari previo rimborso alla regione Puglia degli oneri sostenuti per effetto della garanzia prestata.

Art. 11.

Le cooperative edilizie per godere dei benefici previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite, fin dalla presentazione della domanda di mutuo, esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

I programmi edilizi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge devono essere realizzati sulle aree assegnate nell'ambito dei P.E.E.P. di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, regolarmente approvati o sulle aree assegnate nell'ambito dei piani approvati ai sensi dell'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, numero 865.

Le aree devono essere cedute dai comuni con diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 13.

Il consiglio regionale, entro il 30 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale di riparto dei contributi da assegnare per singoli comuni.

Il piano viene formulato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, tenuto conto della disponibilità e della assegnazione delle aree effettuate dai comuni dotati di P.E.E.P. di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, regolarmente approvati o di piani approvati ai sensi dell'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nella formulazione del piano di riparto dovrà inoltre tenersi conto, quali criteri preferenziali, della variazione percentuale della popolazione, dell'indice di affollamento, degli insediamenti industriali esistenti, del maggiore sviluppo della cooperazione organizzata anche in consorzi di cooperative, della esistenza di aree urbanizzate, dei programmi di edilizia pubblica residenziale già localizzati.

Art. 14.

Entro il 30 aprile di ogni anno le cooperative con sede legale nella Regione e in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della presente legge per la realizzazione dei programmi costruttivi nei comuni inclusi nel piano approvato dal consiglio regionale.

Le domande, sottoscritte dal presidente della cooperativa, dovranno essere inviate unicamente a mezzo raccomandata postale corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dello statuto della cooperativa;

b) elenco dei soci della cooperativa interessati al programma costruttivo vistato dal comune con la dichiarazione che la cooperativa ha ottenuto l'assegnazione dell'area in quanto tutti i soci dell'elenco hanno i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) programma di massima da realizzare indicante l'importo complessivo dell'intervento determinato sulla base dei costi vigenti per i mutui agevolati così come previsto dal successivo art. 15 della presente legge. In caso di più fabbricati il programma dovrà precisare il numero degli alloggi e il costo di ogni singolo fabbricato;

d) provvedimento comunale di assegnazione dell'area ed eventuale copia della convenzione;

e) copia della licenza edilizia o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dal comune attestante l'avvenuta presentazione del progetto;

f) dichiarazione che la cooperativa non ha ottenuto precedentemente nessun provvedimento o promessa di finanziamento dallo Stato o dalla Regione per il programma costruttivo.

Art. 15.

La giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta dell'assessore competente e sentita la commissione consiliare, formula, per ogni comune incluso nel piano annuale, le graduatorie delle cooperative da ammettere al finanziamento.

Nella formulazione delle graduatorie la giunta regionale dovrà tener conto della natura dell'intervento e delle possibilità di immediato inizio del programma costruttivo e pertanto hanno la precedenza le cooperative che dimostrino nell'ordine:

di essere titolari di licenza di costruzione per il programma costruttivo di cui alla domanda presentata;

di avere stipulato con l'amministrazione comunale la convenzione di cui all'art 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

di aver ottenuto l'approvazione del progetto da parte della commissione edilizia comunale;

di avere presentato il progetto al comune per la relativa approvazione;

di essere in possesso dell'atto costitutivo, completo della sua omologazione e di tutti i dati della sua pubblicazione.

Nel caso più cooperative siano in possesso dei medesimi requisiti, l'ordine nella graduatoria definitiva sarà stabilito a mezzo di sorteggio da definirsi alla presenza di un notaio.

Art. 16.

Sulla base della graduatoria definitiva e secondo l'ammontare dei contributi annui disponibili, il presidente della giunta regionale comunica alle cooperative l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare del programma costruttivo ammesso al finanziamento, fermo restando che, qualora il programma costruttivo previsto comprenda più fabbricati, il contributo può anche essere concesso per un programma parziale.

Il provvedimento di concessione del contributo regionale sarà emesso con decreto del presidente della giunta regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da parte di un istituto mutuante, convenzionato con la Regione ai sensi del successivo art. 17 e a seguito dell'accertamento che la cooperativa e i singoli soci sono in possesso dei requisiti richiesti.

Entro novanta giorni dalla comunicazione regionale per la ammissibilità alla concessione del mutuo, i comuni interessati sono tenuti alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione delle aree.

Nel caso di inutile decorso del termine previsto dal precedente comma, su richiesta della cooperativa, la convenzione viene deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla urbanistica e assetto del territorio.

Art. 17.

Fino all'emanazione delle norme tecniche regionali previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, ai progetti ammessi a contributo regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'edilizia economica e popolare.

In mancanza di normativa regionale, i costi massimi ammissibili da osservare nella redazione dei progetti che godono dei benefici della presente legge sono quelli fissati per le operazioni di mutui per l'edilizia agevolata o quelli, ministeriali o regionali, vigenti al momento di concessione del mutuo da parte dell'istituto mutuante.

L'osservanza delle suddette norme è demandata alla responsabilità della cooperativa interessata, salvo ogni controllo tecnico ed amministrativo dell'istituto mutuante.

Per la rispondenza del programma costruttivo realizzato alle norme di cui al presente articolo, la Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori, la verifica tecnica amministrativa dell'opera prima dell'emanazione del decreto finale di conferma del contributo da parte del presidente della giunta regionale.

Art. 18.

L'assessore competente, delegato dal presidente della giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Art. 19.

Al finanziamento della somma di lire 4 miliardi di cui all'articolo 2 e di lire 3 miliardi di cui all'art. 8 della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1976 con le disponibilità di cui al fondo regionale per gli investimenti sociali, la produttività e l'occupazione, previsto nel bilancio di previsione 1976 della regione Puglia al cap. 310.

Per i successivi esercizi finanziari, si provvederà con appositi stanziamenti al bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 1° febbraio 1977

ROTOLO

(2474)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771320)